

OGGETTO: IMPRESE ARTIGIANE - RIDUZIONE, PER L'ANNO 2018, DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

L'art. 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006 (*) prevede che, dall'1 gennaio 2008, con decreto interministeriale Lavoro/Economia, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, è stabilita la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per la gestione dell'artigianato individuata dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 38/2000 (**).

Tale riduzione – che interessa le attività di cui alla legge-quadro per l'artigianato n. 443/1985 – spetta prioritariamente alle imprese:

- a) in regola con tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 e che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio;
- b) che abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, da trasmettere agli Ispettorati del lavoro. Tuttavia, dalla determina del Presidente INAIL 31/07/2018 n. 330, si evince che “tanto la Ragioneria Generale dello Stato quanto l'Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro hanno

(*) **Art. 1, commi 780 e 781, legge n. 296/2006**

780. Con effetto dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, è stabilita con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro. 781. La riduzione dei premi di cui al comma 780 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali: a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro; b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

(**) **Art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 38/2000**

Ambito di applicazione delle gestioni

1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato “testo unico”, nell'ambito della gestione industria di cui al titolo I del medesimo testo unico, sono individuate, ai fini tariffari, le seguenti quattro gestioni separate:

- a) industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;
- b) artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;
- c) terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie;
- d) altre attività, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle lettere a), b) e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. A ciascuna delle quattro gestioni di cui al comma 1 sono riferite le attività protette di cui all'articolo 1 del testo unico.

espresso pareri concordi nel dare una interpretazione dell'articolo 1, commi 780 e 781 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 diretta a concedere lo sconto a tutte le aziende che certifichino il rispetto delle norme in materia di sicurezza e la mancanza di infortuni in un arco di tempo precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio (articolo 781, punto b) senza tener conto dell'attuazione dei suddetti piani pluriennali almeno fino a quando i medesimi non diverranno operativi".

Pertanto, in base a quanto stabilito dalla citata determina n. 330/2018, il decreto interministeriale 11/10/2018 – pubblicato il 30 novembre scorso nella sezione “Pubblicità legale” del portale istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – ha previsto che, per l'anno 2018, la riduzione spettante alle imprese artigiane è stabilita in misura pari al 7,09% del premio assicurativo dovuto.